SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 177-A

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE e TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Trasferimento della «Cinta magistrale» della città di Verona all'Amministrazione comunale

d'iniziativa dei senatori MELOTTO, FONTANA Giovanni e PERINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

(*Demanio e patrimonio - Enti locali*)

ONOREVOLI SENATORI. – La «Cinta magistrale» di Verona costituisce un complesso storico-urbanistico e monumentale di assoluta rilevanza; si tratta di una struttura fortificata, di un sistema difensivo di antica origine, arricchitosi nel tempo attraverso modificazioni dipendenti dalle vicende storiche, con apporti caratterizzati dai diversi domini che vennero esercitati su quella città e sul suo territorio.

La relazione che accompagna il disegno di legge sottolinea come un complesso di questo tipo possa avere ancora oggi una funzione, purchè si abbandoni il criterio della mera conservazione e si scelga invece quello di una tutela dinamica ed attiva.

La «Cinta magistrale», come elemento costitutivo della città, esige quindi un intervento organico che, proprio per il suo riferimento ai piani ed ai programmi della città, può essere meglio progettato ed eseguito dall'amministrazione comunale.

In passato alcuni immobili del compendio vennero affidati in concessione al Comune di Verona, ma questo sistema non è certamente idoneo, anche per gli oneri da esso dipendenti, ad un intervento che richiede ingenti impegni finanziari in tempi non certamente brevi.

Da queste considerazioni trae origine la proposta di autorizzare l'Amministrazione finanziaria a trasferire al comune di Verona la «Cinta magistrale» (articolo 1), che così entra a far parte di quel demanio comunale, fermi restando gli esistenti vincoli storico-artistici e monumentali (articolo 2).

Si dispone altresì che i beni debbano essere destinati esclusivamente ad uso pubblico, sociale e culturale (articolo 3) e che le suddette destinazioni non possano essere mutate e gli immobili non possano essere utilizzati a fine di lucro (articolo 4).

Si stabilisce ancora (articolo 5) che ogni progetto di intervento debba essere effettuato in conformità alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Gli oneri del trasferimento sono posti a carico del Comune di Verona, che vi provvederà con le disponibilità del proprio bilancio (articolo 7); la Cassa depositi e prestiti potrà concedere prestiti per il riassetto e la salvaguardia degli immobili in questione (articolo 6).

In relazione a queste ultime disposizioni, che accollano al comune di Verona un rilevante onere finanziario, e per il fatto che si ribadiscono i vincoli anche nella destinazione dei beni, si è ritenuto di non dover accogliere il suggerimento sulla necessità e sul modo della determinazione del prezzo del trasferimento.

Non si ritiene infatti di poter stabilire un corrispettivo a carico di un'amministrazione locale che si assume compiti ed oneri che spetterebbero all'amministrazione statale e che dovrà perciò operare con mezzi finanziari propri, su progetti sottoposti a controlli, finalizzando la conservazione e la valorizzazione dei beni ad uso pubblico, con esclusione di ogni utilizzazione a fini di lucro.

La Commissione finanze e tesoro ha unitariamente incaricato il relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

BEORCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

3 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, alle seguenti condizioni:

1) nel testo deve essere indicato che la determinazione del prezzo del trasferimento dei beni al comune dovrà avvenire in base ad apposita valutazione dell'Ufficio tecnico erariale;

2) l'articolo 7 deve essere riformulato come segue: «Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvede il comune di Verona utilizzando le disponibilità finanziarie del proprio bilancio»;

3) occorre stralciare l'inciso «anche in deroga alle vigenti disposizioni» dell'articolo 6, in quanto la rimozione del limite previsto dalle leggi in vigore costituirebbe un pericolosissimo precedente per gli altri Enti locali a seguito della liberalizzazione della capacità di indebitamento.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MELOTTO ED ALTRI

Art. 1.

1. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a trasferire al comune di Verona gli immobili demaniali costituenti la «Cinta magistrale» della città, di cui alla allegata planimetria.

Art. 2.

1. Gli immobili di cui all'articolo 1 entreranno a far parte dei beni demaniali del comune di Verona e manterranno i vincoli storico-artistici e monumentali esistenti.

Art. 3.

1. I beni oggetto del presente trasferimento saranno destinati ad uso pubblico, sociale e culturale.

Art. 4.

1. I vincoli di cui agli articoli 2 e 3 non potranno essere mutati nè gli immobili acquisiti potranno essere utilizzati a fini di lucro.

Art. 5.

1. Resta ferma la necessità del nulla osta della soprintendenza competente sui singoli progetti di intervento sugli immobili di cui all'articolo 1 ai sensi delle disposizioni vigenti ed in particolare in conformità alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 6.

1. La Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzata a concedere prestiti al comune di Verona per il riassetto edilizio urbanistico e per la salvaguardia degli immobili costituenti la «Cinta magistrale» della città di Verona e delle loro caratteristiche storiche, artistiche, monumentali e turistiche.

Art. 7.

1. Gli oneri relativi al trasferimento saranno a carico del comune di Verona.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti al comune di Verona per il riassetto edilizio urbanistico e per la salvaguardia degli immobili costituenti la «Cinta magistrale» della città di Verona e delle loro caratteristiche storiche, artistiche, monumentali e turistiche.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvede il comune di Verona utilizzando le disponibilità finanziarie del proprio bilancio.